



STATUTO

(Testo approvato con Assemblea Straordinaria del 27.02.2023)

ART. 1. - COSTITUZIONE

Su iniziativa di un gruppo di donne è costituita una libera associazione di donne professionalmente impegnate nel settore immobiliare e nell'industria del real estate, denominata "AREL Associazione Real Estate Ladies", in forma abbreviata "AREL" (di seguito anche semplicemente indicata come "AREL" o "Associazione").

- AREL è un'associazione non riconosciuta, non ha fini di lucro ed è apartitica.
- L'Associazione ha sede in Milano, all'indirizzo stabilito, nell'ambito del suddetto comune, dal Consiglio Direttivo.
- La durata di AREL è illimitata.
- AREL può aderire ad Enti e/o Organizzazioni nazionali o realtà provinciali di Enti e/o Organizzazioni a carattere nazionale che perseguano finalità in armonia con le proprie.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione promuove le iniziative più idonee affinché le donne:

- contribuiscano a diffondere la cultura d'impresa trasferendo valori, competenze e tratti distintivi della figura della professionista immobiliare;
- approfondiscano la conoscenza delle problematiche e degli argomenti legati alle attività connesse all'industria della produzione e dei servizi del real estate (quali ad esempio consulenza, promozione, sviluppo, intermediazione, progettazione, gestione, formazione e finanza) ai fini del completamento e del perfezionamento della preparazione necessaria alla moderna figura della professionista dell'immobiliare, anche attraverso la promozione di specifiche attività formative;
- rafforzino in se stesse la vitalità della libera iniziativa e la consapevolezza della funzione economica ed etico - sociale della donna quale protagonista del settore immobiliare in Italia;
- favoriscano la formazione e l'affinamento dello spirito associativo;
- contribuiscano alla vita di AREL con apporto di idee e azioni e siano disposte a esserne parte attiva.

L'Associazione favorisce in particolare l'inserimento professionale delle giovani.

E' esclusa qualsiasi attività politica e/o confessionale e/o sindacale.

ART. 3 - ASSOCIATE

All'Associazione possono iscriversi tutte le donne che, in Italia, operano nell'industria immobiliare ovvero nel settore dei servizi di gestione, di comunicazione e dei servizi tecnici correlati alle attività immobiliari, quali libere professioniste, titolari di azienda, impiegate, quadri e manager aziendali, impiegate, quadri e dirigenti del settore pubblico, docenti universitarie e responsabili di società e istituti di studio e ricerca pubblici e privati, dirigenti e responsabili di associazioni di categoria rappresentative della intera filiera dell'industria immobiliare, nella sua più ampia e moderna accezione del termine. Viene riconosciuta la qualifica di socie fondatrici a coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che vi abbiano aderito entro il 31 agosto 2006.



Coloro che intendono iscriversi ad AREL debbono compilare l'apposita domanda di iscrizione e la scheda personale, inviando il tutto alla segreteria dell'Associazione.

All'Associazione possono iscriversi anche donne che vivono e lavorano nel settore immobiliare in altri Paesi, purché condividano le finalità statutarie dell'Associazione stessa. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione con la qualifica di socie sostenitrici le persone fisiche e/o giuridiche che desiderino contribuire tangibilmente allo sviluppo dell'Associazione. La quota associativa delle socie sostenitrici sarà sempre pari ad almeno cinque volte la quota prevista per le socie ordinarie.

L'assemblea potrà infine, su proposta del Presidente della Associazione, nominare socie onorarie quelle persone fisiche e/o giuridiche che si sono particolarmente distinte nel o per il settore immobiliare.

Ogni anno potranno essere designate al massimo due socie onorarie.

Le socie onorarie sono socie a vita, non sono tenute al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto, ma solo di intervento, nelle assemblee.

ART. 4 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

Sulla domanda di ammissione di cui all'art.3 delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda - o anche via email in tal caso con il voto favorevole della maggioranza delle consigliere in carica - previa verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente.

In seguito a tale delibera alla richiedente viene comunicata via e-mail l'avvenuta accettazione della propria domanda ed entro i 15 giorni successivi rispetto alla data di comunicazione la richiedente dovrà provvedere al versamento della quota associativa di cui all'art. 5.

L'ammissione della richiedente è subordinata al versamento della quota associativa entro i termini sopra indicati. Qualora la quota associativa non sia corrisposta entro i suddetti termini la domanda stessa si intenderà respinta per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'ammissione ha efficacia a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo al versamento della quota associativa. In tale arco temporale di 60 giorni la richiedente potrà beneficiare di alcuni servizi offerti dall'Associazione (a titolo esemplificativo: inserimento nella mailing list per la comunicazione, etc.) e sarà ammessa a partecipare alle iniziative dell'Associazione ma non potrà partecipare alle Assemblee né candidarsi quale componente del Consiglio Direttivo.

La comunicazione di accettazione della domanda impegna la richiedente all'accettazione del presente statuto. Qualora la suddetta comunicazione di accettazione della domanda avvenga entro il 31 ottobre la quota associativa versata dalla richiedente sarà relativa all'anno in corso mentre, qualora avvenga dopo il 1° novembre, la quota associativa versata dalla richiedente sarà relativa all'anno successivo.



ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, andrà versata alla tesoreria secondo quanto stabilito al precedente art. 4, e successivamente ogni anno. Si prevede la facoltà di modulare e differenziare le quote associative secondo i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e resi noti alle socie entro il 1° gennaio dell'anno di applicazione.

La quota associativa si verserà entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo e avrà validità di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), fatto salvo quanto indicato al precedente art. 4 per le iscrizioni successive al 1° novembre.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni dell'associata date per iscritto con preavviso di almeno tre mesi;
- b) per inadempienza nel pagamento della quota associativa nei termini previsti dal presente statuto;
- c) per espulsione, che può essere deliberata solo per giustificati motivi dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - ORGANI

Gli organi di governo dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidente;
- d) le Vice Presidenti, tra cui la Vice Presidente Vicaria;
- e) il Segretario Generale;
- f) la Tesoriera;
- g) la Presidente Onoraria;

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione; è costituita dalla totalità delle associate in regola con il versamento della quota associativa, nei termini stabiliti dal precedente art. 5.

Compete all'Assemblea:

- a) l'elezione della Presidente e delle componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art.10;
- b) l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, composti da conto economico e stato patrimoniale;
- c) l'esame di tutte le questioni portate all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e di quelle proposte individualmente dalle associate ed indirizzate al Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea;
- d) le modifiche dello statuto e la decisione dello scioglimento dell'Associazione.



ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente una volta all'anno nel luogo e nella data fissati dal Consiglio Direttivo. Le convocazioni sono spedite almeno 20 (venti) giorni prima a tutte le associate mediante posta elettronica, che precisi l'ordine del giorno della riunione.

L'associata che non può partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega scritta; in ogni caso ogni associata non può rappresentare più di cinque altre associate.

Eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, regolate dai successivi art. 21 e 22, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle associate presenti e/o rappresentate e prende le sue deliberazioni a maggioranza delle associate presenti e/o rappresentate.

Ogni associata ha diritto ad un voto.

L'Assemblea potrà essere convocata a titolo straordinario ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, o su richiesta scritta indirizzata al Consiglio da almeno il venti per cento delle associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente statuto, vincolano tutte le associate.

Le Assemblee potranno essere convocate sia in prima che in seconda convocazione. Le due convocazioni potranno avvenire lo stesso giorno purché ad ore diverse.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ

10.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da associate elette dall'Assemblea, in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti al precedente art. 5 e iscritte all'associazione:

- da almeno un anno (rispetto alla data della votazione) per le candidate alla carica di Consigliera;
- da almeno tre anni (rispetto alla data della votazione) per le candidate alla carica di Presidente.

Il numero delle componenti del Consiglio Direttivo (inclusa la Presidente) è il seguente:

- fino a 200 socie: fino a 13 componenti;
- da 201 a 250 socie: fino a 15 componenti;
- 251 socie o oltre: fino a 17 componenti (il numero massimo di componenti è fissato in 17).

Il numero delle socie è quello risultante entro il termine dei rinnovi di cui all'art. 5, sommato a quello delle nuove iscritte sino al termine del 30 giugno.

10.2. L'elezione delle Consigliere si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione della Presidente. La candidatura avviene mediante presentazione di una lista che indica nome e cognome della candidata Presidente e delle candidate Consigliere e il programma proposto.

Ogni candidatura (a Presidente o a consigliera) deve essere corredata di:

- copia di un documento di identità valido;
- un documento attestante le attività che la candidata ha svolto all'interno dell'Associazione;
- copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- indicazione dell'anno di iscrizione all'associazione.



Le candidature devono pervenire per iscritto via posta elettronica con prova del ricevimento almeno 40 (quaranta) giorni prima della data fissata per le elezioni del Consiglio Direttivo uscente e, previa verifica, sono messe a disposizione delle associate secondo le modalità di seguito descritte almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea. La documentazione relativa a ogni lista viene messa a disposizione delle associate presso la sede dell'Associazione e presso la sezione privata del sito dell'Associazione. Si ricorda che il primo Consiglio Direttivo è stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

10.3. Nel predisporre la lista la candidata Presidente deve garantire che, tramite le candidate, siano rappresentate tutte le aree di interesse dell'associazione, come qui di seguito esplicitate:

- studi e realtà professionali (studi di architettura, legali, notarili, agenzie di intermediazione immobiliare, etc. e liberi professionisti);
- servizi immobiliari (società strutturate di consulenza tecnica, legale, fiscale, etc.; studi di grandi dimensioni di architettura, ingegneria, legali, etc.; società di intermediazione; società di property/facility management e di servizi tecnici, etc.);
- investitori italiani ed esteri/ SGR/ istituti di credito e mondo della finanza;
- aziende di produzione/imprese di costruzione/developer;
- mondo della comunicazione e della formazione;
- aree geografiche il cui numero di socie rappresenti almeno il 20% del totale delle iscritte su base nazionale.

Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata a un'unica lista di candidate alla carica di Consigliere. Ogni lista comprendente il seguente numero di nominativi (compreso quello della candidata Presidente):

- fino a 200 socie: 11 candidate;
- da 201 a 250 socie: 13 candidate;
- 251 socie o oltre: 15 candidate.

Nella scheda di votazione è indicato:

- il nome e cognome della candidata Presidente accanto al nome della lista collegata;
- l'elenco delle candidate alla carica di Consigliere.

10.4. Ciascuna elettrici ha diritto di votare per un'unica candidata alla carica di Presidente, segnando o il nome della candidata Presidente o il nome della lista o entrambi. Può altresì esprimere un voto di preferenza per 3 (tre) candidate alla carica di Consigliere comprese nella lista collegata alla candidata presidente prescelta. Non è ammesso il voto disgiunto. Ogni candidata può candidarsi in una lista sola.

E' eletta Presidente la candidata alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella stessa seduta, trascorso un tempo di pausa da un'ora a tre ore. In caso di ulteriore parità viene eletta la candidata con maggior anzianità. Oltre alle candidate della Lista collegata alla candidata Presidente che risulta eletta, entrano a far parte del Consiglio

Direttivo altre due componenti della seconda lista che ha ricevuto il maggior numero di voti, e in dettaglio:

- la candidata Presidente della seconda lista;
- la candidata Consigliera della seconda lista che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletta la candidata con maggior anzianità.



In caso di rinuncia le posizioni saranno assegnate alla successiva candidata Consigliera della seconda lista che ha ricevuto il maggior numero di voti, e così sino all'assegnazione delle posizioni disponibili. In caso di parità viene eletta la candidata con maggior anzianità.

Qualora alle elezioni si presenti un'unica lista, il Consiglio Direttivo sarà composto esclusivamente dalle candidate di tale lista.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - DURATA DEL MANDATO

La durata del mandato delle componenti del Consiglio Direttivo è di tre anni, per un massimo di due mandati consecutivi (ad eccezione del primo mandato che ha avuto durata dalla costituzione al 31 dicembre 2007).

Il mandato ha inizio il 1° gennaio del primo anno e il Consiglio Direttivo resta in carica fino al 31 dicembre del terzo. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente e si tengono durante il mese di novembre precedente la scadenza del Consiglio in carica. Tutte le Consigliere sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, di decesso o di espulsione di una componente del Consiglio Direttivo, o di mancato pagamento della sua quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione cooptando a maggioranza semplice un'altra associata con i medesimi requisiti richiesti per le candidate al Consiglio Direttivo indicati nello statuto.

La nuova Consigliera entra in carica immediatamente.

Le Consigliere non riceveranno retribuzione per lo svolgimento delle loro funzioni e dovranno rendere conto delle spese da loro sostenute che di volta in volta verranno autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui una Consigliera non partecipi, senza giustificarsi, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, purché queste siano tenute con un intervallo medio di almeno due mesi, il Consiglio Direttivo potrà deliberare, a maggioranza di voti delle componenti, esclusa la Consigliera che ha realizzato le assenze e la decadenza dalla carica della Consigliera assente.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CARICHE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI

La Presidente sceglie tra le componenti del Consiglio Direttivo la Vice Presidente Vicaria mentre il Consiglio Direttivo nomina tra le residue componenti le altre cariche, le Vice Presidenti, la Tesoriera e il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione della Presidente (o in caso di suo impedimento della Vice Presidente Vicaria) almeno una volta per trimestre.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno metà delle componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non è ammessa la delega in caso di assenza. Il Consiglio è presieduto dalla Presidente o, in caso di assenza, nell'ordine dalla Vice Presidente Vicario o dalla più anziana in età delle presenti.

Il Consiglio può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutte le partecipanti possano essere identificate e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova la Consigliera che presiede la riunione.



ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPITI

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e sovrintende agli interessi materiali e morali dell'Associazione stessa, anche verso l'esterno.

A tal fine è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi.

Inoltre:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- decide sull'ammissione delle associate;
- fissa gli ordini del giorno delle Assemblee;
- emana regolamenti;
- rende conto della sua gestione all'Assemblea sottomettendole un programma di attività ed un budget annuale;
- prevede un budget di spesa per le Consigliere sulla base delle deleghe assegnate, incluso quello per le aree geografiche il cui numero di socie rappresenti almeno il 20% del totale delle iscritte su base nazionale;
- approva la bozza del rendiconto economico consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e delle sue eventuali modulazioni;
- definisce la politica dell'Associazione;
- organizza riunioni periodiche dei membri dell'Associazione per lo studio dei problemi inerenti alla loro attività;
- vigila sulla disciplina associativa, la correttezza morale e professionale delle associate ed eventualmente delibera gli avvertimenti scritti, la censura, la sospensione ovvero l'espulsione delle associate.

Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri a singole consigliere, determinando limiti e modalità della delega.

ART. 14 - LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Presidente viene eletta dall'Assemblea come in precedenza descritto.

La Presidente:

- rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione nei confronti di terzi e presso tutti gli organismi esterni all'Associazione stessa;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea annuale.

La Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, può delegare in sua rappresentanza la Vice Presidente Vicaria.

ART. 15 - LA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le Vice Presidenti, tra cui la Vice Presidente Vicaria, vengono scelte e nominate tra le componenti del Consiglio Direttivo fino ad un numero massimo di cinque, e svolgono attività specifiche in relazione alle aree di interesse e dei territori dell'Associazione (di cui all'art. 10.3) tramite apposita delega.

La Vice Presidente Vicaria svolge, in assenza della Presidente le funzioni di cui al precedente art. 14.



ART. 16 - LA TESORIERA

La Tesoriera viene scelta e nominata tra le componenti del Consiglio Direttivo.

Sovrintende, su delega e in accordo con il Consiglio Direttivo, alla gestione della tesoreria dell'Associazione e provvede alla redazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene scelto e nominato tra le componenti del Consiglio Direttivo.

Opera in accordo con il Presidente dell'Associazione.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricata della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con la Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario Generale, inoltre, collabora con gli organi dell'Associazione nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

ART. 18 - LA PRESIDENTE ONORARIA

Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta della Presidente, una Presidente Onoraria tra coloro che:

- abbiano ricoperto il ruolo di Consigliere per almeno due mandati consecutivi;
- abbiano ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo per almeno un mandato;
- si siano distinte nel ruolo di guida, indirizzo e rappresentanza dell'Associazione all'interno del mercato di riferimento.

Il Consiglio Direttivo può nominare una sola Presidente Onoraria per ogni mandato.

La Presidente Onoraria ha un ruolo di consiglio e consulenza per le attività dell'Associazione e funzioni di rappresentanza pubblica nelle occasioni preventivamente concordate con la Presidente e il Consiglio Direttivo in carica. La Presidente Onoraria non è una componente del Consiglio Direttivo e può intervenire alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto; di conseguenza la Presidente Onoraria non può ricoprire cariche operative (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriera) all'interno del Consiglio Direttivo.

La Presidente Onoraria resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletta e può essere rieletta per non oltre due mandati.

ART. 19 - DELEGAZIONI REGIONALI E COMMISSIONI

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, potranno essere costituite delegazioni regionali e provinciali con nomina dei relativi presidenti e segretari locali.

Potranno essere inoltre costituite apposite commissioni al fine di sviluppare progetti e ricerche.

Spetterà al Consiglio Direttivo emanare le norme relative alla loro costituzione e al loro funzionamento, mediante apposito regolamento interno.

ART 20- GEMELLAGGI

L'Associazione si può - su deliberazione dell'Assemblea - gemellare con associazioni omologhe di AREL esistenti in altri Paesi.



ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea non può pronunciarsi in materia di modifiche statutarie se non su un testo scritto, riportante le modifiche proposte, inviato alle associate contestualmente alla comunicazione di convocazione, e in presenza di almeno i due terzi delle associate, sia in proprio che per delega.

Se non si raggiungeranno le presenze necessarie, potrà essere convocata una seconda Assemblea entro 30 (trenta) giorni mediante convocazione inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

Tale successiva Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera sulle modificazioni statutarie col voto favorevole dei due terzi dei presenti in proprio o per delega.

ART. 22. - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea non potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione se non saranno presenti o rappresentati almeno i due terzi delle associate.

L'Assemblea delibera sullo scioglimento a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega.

Se non si raggiungeranno le presenze necessarie, potrà essere convocata una seconda Assemblea entro 30 (trenta) giorni mediante comunicazione inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

Tale successiva Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero delle intervenute.

In questo caso lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato a maggioranza dei due terzi delle presenti in proprio o per delega.

In caso di scioglimento l'Assemblea dovrà stabilire le modalità di liquidazione dell'Associazione. Eventuali attività potranno essere devolute solo ad altre associazioni con finalità analoghe ad AREL o a fini di pubblica utilità.

ART. 23 - NORME TRANSITORIE

In deroga a quanto previsto dal presente statuto per il primo rinnovo delle Consiglio Direttivo, successivo alle modifiche statutarie deliberate in data 27.02.2023, si stabilisce la seguente norma transitoria per cui le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo si terranno entro il mese di marzo 2023 e si definisce quindi un termine di 15 (quindici) giorni per l'invio delle candidature e il termine di 10 (dieci) giorni per la loro consultazione da parte delle associate rispetto alla data fissata per le elezioni. Il numero delle socie considerato ai fini della composizione del Consiglio Direttivo, di cui agli articoli precedenti, è quello risultante entro il termine del 28.02.2023.